

(N. 2843)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 1968

Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonchè di alcuni prodotti dell'allevamento

ONOREVOLI SENATORI. — Il Regolamento comunitario n. 235/67, del 30 giugno 1967, stabilisce le norme per la concessione di un particolare aiuto per lo zucchero destinato ad uso zootecnico al fine di portarne il prezzo ad un livello inferiore a quello del granturco e ciò per consentire lo smaltimento delle eccedenze della produzione di zucchero che, come è noto, è largamente superiore al consumo per uso alimentare dei Paesi della CEE.

Il succitato Regolamento è già stato adottato dagli altri Paesi della Comunità dal 1° luglio u.s.

Affinchè tale agevolazione possa essere resa operante anche in Italia, con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, si dispone lo sgravio dello zucchero destinato all'alimentazione del bestiame dagli attuali oneri fiscali, il cui mantenimento annullerebbe, in pratica, il beneficio concesso in sede comunitaria.

Con lo stesso articolo 1, al fine di contenere gli effetti negativi che derivano dall'aumento del prezzo dei cereali di recente stabilito dalla CEE, viene estesa a tutti i cereali foraggeri nonchè ai mangimi integrati contenenti cereali e zucchero, l'esenzione dall'ige di cui già gode il granoturco.

Con l'articolo 3, allo scopo di mettere sullo stesso piano gli allevatori nazionali e quelli degli altri Paesi della CEE, si dispone poi che per alcuni prodotti venga concessa la restituzione dell'ige all'esportazione ed istituita l'imposizione di conguaglio alla importazione in base all'aliquota del 3,30 per cento.

È infatti da tener presente che, pur esentando dall'ige i cereali e lo zucchero, nonchè i mangimi integrati contenenti tali prodotti, continuerebbe sempre a gravare, sul costo dei prodotti della zootecnia, l'onere che deriva dall'incidenza di tale imposta su tutti gli altri mangimi (panelli e farine di estrazione di semi oleosi, farine di origine animale, farine di erba medica disidratata, polpe secche di barbabietole, cruscami di cereali, sottoprodotti di riso, sottoprodotti della lavorazione dell'alcool e della birra, grassi, legumi, castagne, carrube, latte e siero di latte in polvere, integratori, ecc.), sui preparati veterinari, sui fertilizzanti, sui fabbricati, attrezzature e macchinari, sui trattori e sugli autoveicoli, sull'energia elettrica, sui carburanti, lubrificanti e combustibili, su altri materiali da consumo, sugli interessi passivi, sulle spese generali, ecc.

La suddetta aliquota è stata contenuta in misura ridotta, nonostante che l'effettiva incidenza dell'ige sul costo dei prodotti zootecnici risulti superiore, per evitare, dato il larghissimo ricorso alle importazioni per la copertura del fabbisogno nazionale, eventuali sfavorevoli ripercussioni sui prezzi al consumo. Infatti il sensibile divario che esiste tra i prezzi alla produzione e quelli al consumo è certamente in grado di assorbire modeste variazioni in aumento come quella che deriverebbe dall'applicazione della suddetta imposizione di conguaglio sulle importazioni.

In conseguenza della notevolissima eccedenza dell'importazione sull'esportazione (nel 1966 il valore delle sole carni fresche e preparate importate è stato di 206 miliardi di lire contro una esportazione di 20 miliardi di lire), le somme che l'Erario potrà introitare con l'applicazione dell'imposta di conguaglio sui prodotti zootecnici importati saranno di gran lunga superiori a quelle occorrenti per coprire gli esborsi che saranno necessari per i quantitativi esportati e per compensare la minore entrata derivante dalla esenzione dell'ige sugli atti economici relativi al commercio dei cereali e dei mangimi integrati di cui al primo comma dell'articolo 1. Per lo zucchero è poi evidente che l'Erario non avrà a subire alcun danno dall'abbattimento dei suoi oneri fiscali in quanto tale prodotto non è stato mai finora destinato ad uso zootecnico.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, è estesa agli atti economici concernenti

il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonché dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.

Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.

#### Art. 2.

Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api è esente dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrainposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

#### Art. 3.

È approvata la tabella allegata alla presente legge con la quale vengono apportate modifiche alla tabella dei prodotti esportati ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata nonché di quelli importati soggetti all'imposta di congruaggio, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 4.

È abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, al punto in cui è previsto che lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione dello speciale alimento per le api è assoggettato al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine nelle misure ridotte di lire 2.090 e di lire 2.005 al quintale a seconda che trattisi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

## LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota d'imposta	
		Restituzione sui prodotti esportati	Di conguaglio sui prodotti importati
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate . . . . .	3,30	3,30
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . . . . .	3,30	3,30
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia . . . . .	3,30	3,30
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate . . . . .	3,30	3,30
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	3,30	3,30
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate . . . . .	3,30	3,30
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati . . . . .	3,30	3,30
ex 04.02-A	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,3 per cento, latticello in polvere, senza aggiunta di zuccheri avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 per cento, destinati all'alimentazione del bestiame, esclusi quelli presentati in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 3 chilogrammi o meno . . . . .	3,60	0
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati . . . . .	3,30	3,30
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.) . . . . .	3,50	3,50

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero per le finanze.

L'imposta di conguaglio si applica anche per i prodotti per i quali, all'importazione, non viene riscossa l'imposta generale sull'entrata, eccezion fatta per le carni della specie bovina domestica in quarti anteriori congelati (voce doganale ex 02.01-A-II, statistica 56) e in pezzi disossati congelati (voce doganale ex 02.01-A-II, statistica 58) importati per essere destinati alla trasformazione sotto controllo doganale.